

Provincia di  Alessandria

Direzione Affari Legali

Servizio Amministrativo Attività Faunistico-Venatorie

REGOLAMENTO SULLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE PROVE DEI CANI DA CACCIA (ZAC).

ART.1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio, da parte della Provincia di Alessandria, delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le gare per cani da caccia, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento al loro interno dell'attività cinofila nel rispetto della tutela della fauna selvatica, del benessere animale e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.
2. Il presente regolamento si applica in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 8, legge 157/1992, dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2018.

ART.2
TIPOLOGIA E DEFINIZIONI DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

1. Le zone di addestramento cani (ZAC) sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani che si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018 e precisamente:
 - ZAC tipo 1: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, cani da cerca e da riporto su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo;
 - ZAC tipo 2: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo;
 - ZAC tipo 3: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, cani da cerca e da riporto e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna;
 - ZAC tipo 4: zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, esclusivamente sulla specie lepore e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo;
 - ZAC tipo 5: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulle specie coniglio selvatico e volpe senza uso di animali vivi.
2. La Provincia può istituire, con le modalità di cui al successivo art. 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio ed il 10 aprile negli ATC, di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
3. Non possono essere istituite zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di tipo 4 e 5.
4. Le ZAC della stessa tipologia possono coincidere tra loro.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata per una durata massima di anni cinque, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.

ART. 3 REQUISITI DIMENSIONALI

1. Le ZAC di tipo 1 hanno una dimensione minima di 15 ettari e non superiore ad ettari 500.
2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 100 ettari e non superiori ad ettari 1000.
3. Le ZAC di tipo 3 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 40.
4. Le ZAC di tipo 4 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 100.
5. Le ZAC di tipo 5 hanno una dimensione minima di 0,3 ettari e non superiori ad ettari 40.

ART. 4 PERIODO DI ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, DI ALLENAMENTO E DELLE GARE DEI CANI

1. La Provincia stabilisce i periodi di attività per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 10 aprile al 15 luglio.
3. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 10 aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.
4. Nelle ZAC di tipo 3 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani con sparo non sono consentite nelle giornate di martedì e venerdì.
5. Nelle ZAC di tipo 4 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto sono sospese nelle ore pomeridiane e potranno essere svolte per un massimo di 5 giorni la settimana. Al fine di assicurare il benessere animale nelle ZAC di tipo 4, nel caso si utilizzi il cinghiale deve essere prevista la sua turnazione almeno ogni 4 ore.
6. In caso di gare dei cani, nelle ZAC di tipo 4, è consentito il proseguimento delle attività oltre quanto stabilito dal comma 5 esclusivamente per concludere la prova in atto.
7. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie superiore ai 10 ettari, in presenza di almeno 3 cinghiali la turnazione degli stessi non è obbligatoria ma tra sessioni consecutive di addestramento o allenamento devono trascorrere almeno due ore.
8. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie:
 - a) da 3 a 5 ettari, devono essere utilizzati cani di età inferiore a 18 mesi;
 - b) da 6 a 10 ettari, devono essere utilizzati al massimo due cani;
 - c) superiore ai 11 ettari, può essere utilizzata una muta di cani secondo le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
9. L'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani in tutti i tipi di ZAC sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
10. Nelle ZAC di tipo 1,2,3, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita nel relativo provvedimento autorizzatorio della Provincia d'intesa con il titolare dell'autorizzazione.
11. Nelle ZAC l'attività di contenimento delle specie problematiche è sempre consentita nel rispetto delle norme stabilite dalla Province.

ART. 5 LOCALIZZAZIONI E CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

1. Le ZAC di tipo 1 e 2 possono essere contigue ad istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e, su richiesta del gestore alla Provincia, potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinare a ripopolamento in istituti faunistici (Zone di Ripopolamento e cattura).

2. Le ZAC di tipo 3 devono essere istituite ad almeno 1000 metri di distanza sia dalle altre ZAC di tipo 3, sia dalle zone di tutela (Oasi, ZRC, Parchi) o dalle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le ZAC di tipo 4 devono distare tra di loro almeno 15 chilometri; tale limite non è applicabile alle Aziende agri-turistico-venatorie.
4. Nelle ZAC di tipo 4, all'interno della zona recintata, deve essere presente uno specchio d'acqua naturale o artificiale con dimensioni minime di 20 mq. Le sponde per almeno il 50 % del perimetro di detto specchio d'acqua devono avere una pendenza massima di 30° in modo da consentire un agevole ingresso e uscita degli animali. La profondità minima deve essere di almeno 40 cm nel punto più profondo dello specchio d'acqua.

ART. 6

RECINZIONI E SEGNALAZIONI DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

1. Le ZAC di tipo 4 devono essere delimitate da un'adeguata recinzione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali ivi confinati. La recinzione deve avere un'altezza minima di 180 cm.
2. Nel caso di fuoriuscita del cinghiale, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia ed a attuarne il recupero.
3. Le ZAC devono essere segnalate da apposite tabelle come disciplinate dall'art. 7.

ART. 7

TABELLE SEGNALAZIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

1. I confini delle ZAC devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura: "zona addestramento cani tipo.." in basso a sinistra "Art. 14, L.R. nr. 5 del 19.06.2018".
2. Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

ART. 8

ISTITUZIONE, RINNOVO E MODIFICA DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

1. La Provincia provvede all'istituzione, al rinnovo o alla modifica territoriale delle zone di addestramento cani (ZAC).
2. La Provincia autorizza ed affida la gestione delle zone di addestramento cani (ZAC), a carattere permanente o temporaneo, a:
 - a) associazioni venatorie riconosciute;
 - b) associazioni cinofile riconosciute dall'Ente nazionali della cinofilia italiana (ENCI);
 - c) imprenditori agricoli singoli o associati;
 - d) Comitati di gestione degli ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
3. L'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, deve essere corredata da:
 - a) planimetria catastale in scala 1:1000 e 1:5000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva, in formato digitale;
 - b) il consenso espresso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno l'85% della superficie destinata alle zone di addestramento cani (ZAC). Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie destinata alla costituzione delle ZAC, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori di tali terreni.Per le ZAC di tipo 4 e 5 deve essere espresso il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti il 100% della superficie;
 - c) il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
 - d) il regolamento della gestione della ZAC. Il regolamento di gestione deve rispettare le prescrizioni impartite nel corso della procedura autorizzativa nonché la normativa statale e regionale vigente in materia; deve essere trasmesso alla Provincia ai fini della valutazione degli elementi tecnico-giuridici e

deve contenere la prescrizione che, nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento devono essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.

4. La Provincia può disporre sopralluoghi e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità delle istanze.

5. L'autorizzazione alla gestione delle ZAC è rilasciata, previa verifica della regolarità e della congruità dell'istanza in relazione alle norme vigenti in materia, per cinque anni ed è rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti.

6. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC che, in conformità ai presenti criteri, chiedono il rinnovo, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità della documentazione di cui al comma 3 e/o e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette.

7. Nel corso dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC, o all'atto del rinnovo, il legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro della ZAC. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente paragrafo.

8. La Provincia, in relazione alla specificità dei territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, ad emergenze sanitarie ed a calamità naturali, può disporre sospensioni, limitazioni o revoche dell'esercizio delle attività previste nel presente regolamento.

ART. 9

PROCEDURA INFORMATICA GESTIONALE

1. Per la gestione delle istanze e del procedimento per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), la Provincia si avvale della procedura informatica gestionale regionale.

2. Nelle more della realizzazione della procedura informatica dedicata per la trasmissione delle istanze per l'autorizzazione, rinnovo modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), le relative istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica in formato digitale.

ART. 10

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'istituzione di una zona di addestramento cani (ZAC) deve contenere:

-il tipo di zona addestramento cani autorizzata;

-il nome del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 di cui è stata autorizzata l'istituzione della ZAC;

-il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;

-il periodo di validità dell'autorizzazione;

-l'approvazione del regolamento di gestione;

-l'attestazione dell'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie all'istituzione e gestione della zona di addestramento cani;

-le eventuali prescrizioni relative alla gestione della ZAC che devono essere rispettate dal responsabile della gestione della ZAC.

ART.11

TRASPORTO, DETENZIONE ED ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

1. Il trasporto e la detenzione della fauna selvatica destinata alle ZAC devono essere accompagnati da certificato sanitario e provenire da allevamenti regionali.

2. La materia dell'allevamento di fauna selvatica trova la sua disciplina nella deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710 "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ripopolamento o a

scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96", s.s.m.m.i.i." che, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 5/2018 conserva validità ed efficacia, purchè non in contrasto con la citata legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

ART. 12 IMMISSIONE FAUNA SELVATICA ALL'INTERNO DELLE ZAC

1. Il titolare dell'autorizzazione richiede annualmente alla Provincia l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio adibito a ZAC nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019 in attuazione dell'art. 5, comma 1 lett. h) della L.R. 19 giugno 2018 n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) e s.s.m.m.i.i..

2. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento, allenamento cani non possono essere in nessun modo recuperati.

ART. 13 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata.

2. Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purchè muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'art 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione.

ART.14 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del risarcimento dei danni:

- provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- del danno comunque verificatosi durante le manifestazioni cinofile.

ART.15 VIGILANZA

1. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a garantire la vigilanza all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

La Vigilanza spetta altresì ai soggetti individuati dall'art. 26 lett. a) della l.r. 5/2018.

ART.16 PROVE DEI CANI DA CACCIA

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili: fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento. Per le gare a carattere nazionale e internazionale, si osservano le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

2. Le domande devono pervenire alla Provincia 30 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.

3. Qualora la Provincia ravvisi elementi ostativi al programma ne da comunicazione al titolare dell'autorizzazione; in caso di mancata comunicazione la gara s'intende autorizzata.

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- È fatto d'obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- È fatto d'obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- L'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- Il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il titolare dell'autorizzazione;
- I partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- La fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
- Nelle giornate di martedì e venerdì sono vietate le gare con facoltà di sparo.

5. La Provincia, sentiti gli enti gestori, può autorizzare prove cinofile senza facoltà di sparo, in ACS (Aree di Caccia Specifica), ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) e territorio destinato all'attività venatoria.

ART. 17 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo articolo 32 della suddetta legge, per la violazione delle norme regionali, ivi compresa, pertanto l'inosservanza delle presenti disposizioni, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 lettera ee) della l.r. 5/2018.

2. L'inosservanza delle presenti disposizioni da parte del responsabile della gestione della ZAC comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

3. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo 1,2,4 e 5 oltre alle sanzioni del caso si applica immediatamente la revoca dell'autorizzazione.

4. Nelle zone di tipo 4 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 nel caso si debba procedere all'abbattimento della selvaggina per motivi di tutela della sicurezza, dell'igiene e nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni rilasciate in data anteriore all'approvazione del presente regolamento mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.

2. Le disposizioni di cui all'art.2 "Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (zac)" e precisamente ZAC di tipo 4 addestramento, allenamento e prove dei cani da seguita sulla specie "cinghiale" sono sospese nella loro efficacia come da apposito provvedimento dell'Autorità sanitaria competente fino al superamento dell'Emergenza PSA.

3. Le disposizioni sui requisiti dimensionali di cui all'art. 3 valgono per le ZAC di nuova costituzione.

Le ZAC di tipo a) e b) esistenti in data anteriore all'approvazione del presente regolamento possono essere derogate nei requisiti dimensionali, in sede di rinnovo, in presenza di specifiche e comprovate esigenze della cinofilia ed esclusivamente se rientranti nelle tipologie 1 e 2 del presente regolamento.